



Decisione generale concernente l'autorizzazione di un prodotto fitosanitario in casi particolari

del 3 marzo 2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,
visto l'articolo 40 dell'ordinanza del 12 maggio 2010¹ sui prodotti fitosanitari,
decide:

I prodotti fitosanitari

Quassan (W-5201, 357 g/l Estratto di quassia)

BIOHOP DeISAN (W-5201-1, 357 g/l Estratto di quassia)

sono autorizzati temporaneamente fino al 31 ottobre 2025 per un uso limitato, vincolato alle condizioni seguenti:

Applicazioni autorizzate:

Ambito di applicazione	Effetto	Modalità di applicazione	Condizioni
Frutticoltura			
Melo Pero / Nashi	<i>Minatrici</i>	Concentrazione: 0.2 % Dosaggio: 3.2 l/ha Applicazione: dopo la fioritura	1

Condizioni d'uso

1 Al massimo 2 trattamenti per per anno e particella.

Nota

I prodotti non sono stati testati alle condizioni pratiche svizzere, non è pertanto possibile garantirne l'efficacia e l'assenza di fitotossicità.

¹ RS 916.161

Revoca dell'effetto sospensivo

A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale viene tolto l'effetto sospensivo in virtù dell'articolo 55 capoverso 2 della legge federale del 20 dicembre 1968² sulla procedura amministrativa.

Rimedi giuridici

La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 S. Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi per l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova sempre che siano a disposizione del ricorrente.

3 marzo 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Il direttore, Hans Wyss

² RS 172.021